

## Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10  
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323  
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.  
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398  
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10  
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446  
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 15 gennaio 2015

CIRCOLARE CLIENTI N. 4/2015

## DECRETO SEMPLIFICAZIONI

*si prega di leggere con attenzione  
e conservare ad uso interno*

Di seguito si evidenziano in sintesi le principali novità contenute nel D.lgs. 21.11.2014 n.175

### **Spese di vitto e alloggio lavoratori autonomi**

Dal 2015 le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. In tal modo, quindi, il professionista non dovrà riaddebitare in fattura tali spese e il committente dedurrà le spese per competenza.

### **Rimborso credito iva (annuale e trimestrale)**

Sono state previste le seguenti novità in tema di credito iva chiesto a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva o con istanza infrannuale:

- Erogazione dei crediti iva inferiori a € 15.000 è ora possibile senza rilascio di garanzia fideiussoria;
- Erogazione dei crediti iva superiori a € 15.000 a soggetti considerati "non a rischio", anche senza garanzia fideiussoria ma presentando la dichiarazione annuale/ istanza infrannuale munita del visto di conformità e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale dichiarazione dovrà attestare le seguenti informazioni:
  - Patrimonio netto non diminuito di oltre il 40%;
  - Consistenza degli immobili non ridotta oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
  - Attività non cessata né ridotta per effetto di cessioni d'azienda o di rami d'azienda;
  - Nell'anno precedente non siano state cedute azioni o quote della società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
  - Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
- Erogazione dei crediti iva superiori a € 15.000 a soggetti considerati "a rischio" sarà possibile solo previa prestazione di garanzia fideiussoria come fino ad oggi accaduto per le richieste di rimborso superiori a 5.000,00 Euro.

Ai fini di quanto sopra sono considerati soggetti "a rischio":

- Coloro che esercitano l'attività da meno di 2 anni;
- Coloro che sono stati oggetto, nei due anni precedenti la richiesta, di avvisi di accertamento/ rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti/crediti dichiarati superiore al:
  - 10% dei dichiarati se questi non superano € 150.000;
  - 5% dei dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
  - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000 se i dichiarati superano € 1.500.000;
- Coloro che presentano la dichiarazione/istanza di rimborso priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva;
- I soggetti che richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell'attività.

### Società in perdita sistemica

È stata modificata la normativa relativa alle società in perdita sistemica, in quanto il periodo di monitoraggio passa da 3 a 5 anni.

In tal modo, una società è considerata in perdita sistemica qualora:

- Risultati in perdita fiscale nei 5 periodi di imposta precedenti;
- Nei 5 periodi di imposta precedenti risultati in perdita per 4 esercizi e per il restante dichiarati un reddito inferiore al minimo.

Questa disposizione è applicabile dal periodo di imposta 2014.

### Comunicazione dati dichiarazioni d'intento

Dal **12/2/15** l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento spetta all'esportatore abituale emittente la stessa.

Il fornitore può emettere fattura senza applicazione dell'iva ex art. 8 c. 2 solo quando ha ricevuto da parte dell'esportatore abituale la copia della dichiarazione di intento con allegata la ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

### Comunicazione Black list

A seguito del Decreto Semplificazioni, è variata la modalità di comunicazione delle operazioni con paesi Black List.

È stato previsto, infatti una comunicazione unica con periodicità annuale e solo in caso di importi superiori a 10.000 € annui complessivi.

### Autorizzazione per effettuare operazioni IntraUe (Vies)

È stato previsto che l'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie abbia valenza dal giorno della richiesta e non più dopo il decorso di 30 giorni.

Inoltre è stata prevista la cancellazione AUTOMATICA dall'elenco Vies in caso di mancata presentazione di Elenchi Intrastat per 4 trimestri consecutivi

Consigliamo, quindi, di verificare SEMPRE la p. iva estera e la propria sul sito dell'Agenzia Delle Entrate al seguente indirizzo:

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>

prima di effettuare una operazione intracomunitaria di acquisto o vendita.

### **Ritenuta ridotta ad agenti/rappresentanti**

Diventa permanente la comunicazione con la quale agenti e rappresentanti che si avvalgono abitualmente di dipendenti richiedono l'applicazione della ritenuta su base imponibile ridotta (20%). In tal modo, la comunicazione dovrà essere effettuata solo in caso di revoca o al venir meno dei requisiti.

L'omissione della comunicazione al venir meno dei requisiti, è sanzionata da € 258 a € 2.056.

### **Responsabilità solidale negli appalti**

È stata soppressa la norma che prevedeva la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

È altresì abolita la sanzione pecuniaria nell'ipotesi in cui il committente effettui il pagamento all'appaltatore senza aver ottenuto documentazione relativa al corretto versamento all'erario delle ritenute su lavoro dipendente.

Rimane ferma la responsabilità entro due anni dalla cessazione dell'appalto per il versamento dei trattamenti retributivi, contributi previdenziali e assicurativi dovuti relativi al periodo di esecuzione dell'appalto.

È, inoltre, stato previsto che il committente che effettua il pagamento delle predette somme verso i lavoratori, è tenuto ad assolvere agli obblighi del sostituto d'imposta.

### **Spese di rappresentanza/ omaggi**

È stata prevista la possibilità di detrarre l'iva relativamente alle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni con valore unitario non superiore a € 50 (anziché 25,82 €).

È stato inoltre previsto l'aumento a € 50 per la rilevanza ai fini iva:

- Delle cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività di impresa;
- Delle prestazioni gratuite di servizi.

### **730 precompilato**

A partire dal 2015, l'Agenzia delle Entrate, entro il 14 aprile di ogni anno, renderà disponibile il modello 730 precompilato a favore di titolari di lavoro dipendente e assimilato.

Il modello potrà essere visionato dal contribuente tramite i servizi online del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite il Caf/professionista abilitato.

È facoltà del contribuente accettare il modello così come predisposto, oppure integrarlo/ modificarlo con ulteriori dati. La dichiarazione va, tuttavia, presentata secondo le ordinarie modalità.

Al fine della compilazione sono state previste alcune disposizioni tra le quali segnaliamo:

- Entro il 7 marzo di ogni anno i sostituti di imposta dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli CUD (i cosiddetti nuovi CU);
- In relazione alle spese mediche, è previsto in futuro che attraverso il sistema della tessera sanitaria, l'Agenzia delle Entrate acquisirà i dati necessari alla compilazione del modello relativamente alle prestazioni sanitarie rese da ASL, istituti di ricovero, farmacie, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici / odontoiatri

Come sopra specificato, il contribuente, dopo aver ricevuto il modello precompilato, potrà:

- Accettare senza apportare modifiche al modello ricevuto: in tal caso è prevista l'esclusione da controlli formali e da controlli in caso di rimborso superiore a € 4.000.
- Trasmettere la dichiarazione ricevuta modificandone/integrandone il contenuto. In tal caso, sussistono diverse ipotesi:
- Rifiutare in toto la dichiarazione precompilata ricevuta. In tal caso il contribuente potrà rivolgersi al sostituto d'imposta/Caf/ professionista abilitato come fatto in precedenza.

### Dichiarazione di successione

È stata prevista la non necessità della dichiarazione di successione qualora:

- L'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
- Abbia un valore non superiore a € 100.000;
- Non comprenda immobili o diritti reali su beni immobili.

È stato inoltre previsto che:

- Sia facoltà del contribuente non allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica, purché accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che tali documenti costituiscono copie degli originali;
- Non sia più obbligatoria la presentazione della dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato successivamente alla dichiarazione di successione.

### Modello IRE- Spese di riqualificazione energetica (55% e 65%)

È stata prevista l'abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate il modello IRE relativo alla comunicazione dei lavori che proseguono per più periodi di imposta.

### Attestato prestazione energetica (APE)

È stato previsto che nei contratti di compravendita immobiliare, locazione, trasferimento di immobili, la mancata dichiarazione/allegazione dell'APE, sanzionabile da € 3.000 a € 18.000, non esenta dalla presentazione dello stesso al Ministero dello sviluppo economico entro 45 giorni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.